



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 340 DEL 26 maggio 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 24 maggio 2003 – Diciassettesima giornata ritorno

Bologna-Reggina 0-2
Brescia-Modena 2-2
Como-Torino 1-0
Empoli-Parma 0-2
Internazionale-Perugia 2-2
Juventus-Chievo Verona 4-3
Piacenza-Milan 4-2
Roma-Atalanta 1-2
Udinese-Lazio 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 26 maggio 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 97

1) SERIE A TIM

Gare del 24 maggio 2003 – Diciassettesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) SOCIETA`

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, durante l'intero corso della gara, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco; per avere, più volte durante la gara, lanciato oggetti verso il settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari; per avere, in tre occasioni, lanciato bengala accesi all'indirizzo dei sostenitori avversari; per aver lanciato alcuni fumogeni accesi sul terreno di giuoco; per avere, nei minuti finali, lanciato oggetti contro le Forze dell'ordine posizionate per impedire l'invasione di campo; per avere, durante il secondo tempo, esposto uno striscione di tenore offensivo nei confronti di un giornalista; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, in numerose occasioni, sia prima sia durante sia dopo la conclusione della gara, fatto esplodere con notevole fragore numerosi petardi nel recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato cori offensivi, caratterizzati da contenuto di discriminazione territoriale, nei confronti dei sostenitori avversari; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 500,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere suoi sostenitori, dopo la conclusione della partita, invaso con modalità pacifiche il terreno di giuoco.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona): perché, al 27° del secondo tempo, colpiva da tergo un avversario con un calcio ad una gamba.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MEZZANO Luca (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

NERVO Carlo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

TOTTI Francesco (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZAURI Luciano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)

PARAMATTI Michele (Bologna).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DONI Cristiano (Atalanta)
SOGLIANO Sean (Perugia)
TOSTO Vittorio (Piacenza).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

SCOPONI Massimo (Modena).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

DI LORETO Marco (Perugia)
PERROTTA Simone (Chievo Verona).

SESTA SANZIONE

CORINI Eugenio (Chievo Verona).

QUINTA SANZIONE

PETRUZZI Fabio (Brescia).

PRIMA SANZIONE

BENIN Mirko (Como)
DE ROSSI Daniele (Roma)
JANCKER Carsten (Udinese)
RUSTICO Fabio (Atalanta)
SIGNORI Giuseppe (Bologna).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DODICESIMA SANZIONE)

CRISTANTE Filippo (Piacenza).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DE OLIVEIRA Siqueira Luciano (Chievo Verona)
DI VAIO Marco (Juventus).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 7 giugno 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 MAGGIO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani